

Legge regionale 03 agosto 2000, n.64

Modifica della L.R. 14.1.98 n. 1 aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

ARTICOLO 1

1 - Dopo l'articolo 6 della LR 14/01/1998 n. 1 e' inserito il seguente:

Articolo 6 bis. Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo ed agrituristico.

1. Al fine di incentivare la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo ed agrituristico puo` essere concesso un contributo, fino al 70% della spesa ammissibile, per l'attuazione di prove "di performance", con le modalita` stabilite dai regolamenti dei libri genealogici delle singole razze.

2. L'individuazione dei soggetti richiedenti e` effettuata ai sensi dell'art. 12.

3. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalita` per la presentazione delle richieste di contributo sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO 2

1 - Dopo l'articolo 7 della LR 14/01/1998 n. 1 e' inserito:

ARTICOLO 7 bis. Acquisto di riproduttori selezionati.

1. Allo scopo di incrementare il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico possono essere concessi contributi sugli investimenti finalizzati all'acquisto di riproduttori (maschi e femmine), iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nelle seguenti misure:

- a) fino al 40 0ella spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di maschi, da destinare alla riproduzione mediante la fecondazione naturale, a favore di produttori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati;
- b) fino al 25 0ella spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di femmine a favore di produttori agricoli.

2. Per l'acquisto di maschi della specie equina il contributo di cui al comma 1 lettera a) puo` essere concesso anche a favore di produttori agricoli che conducono allevamenti di

soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato.

3. Le spese ammissibili per gli investimenti di cui al comma 1 e 2 non possono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati a norma dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17.5.1999.

4. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalita' per la presentazione delle richieste di contributo sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO 3

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 1 della LR 14.01.1998, n. 1, e' aggiunta la seguente:

e bis) puo' incentivare la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico.

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 1 della LR 14.01.1998, n. 1, e' aggiunta la seguente:

f bis) Puo' incentivare l'acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

3. L'art. 9 della LR 14.01.98, n. 1, e' sostituito dal seguente:

ARTICOLO 9

(Competenze del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede:

- a) a stabilire i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e l'importo dei compensi nonche' ad indicare le modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei benefici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 6bis, 7 e 7bis;
- b) a stabilire la possibilita' della liquidazione di anticipazioni sui contributi ammissibili nonche' la misura percentuale delle anticipazioni concedibili;
- c) ad individuare le modalita' di erogazione dei fondi alle Province per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 7bis.

4. Al comma 1 dell'art. 11 della LR 14.01.1998, n. 1 le parole "...dagli articoli 2, 3, 5 e 7" sono sostituite con le parole:

"...dagli articoli 2, 3, 5, 7 e 7bis".

